

Affari Regolatori e Antitrust Polo Infrastrutture

Il Responsabile

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e
portuali
Via Nizza, 230
10126 Torino

c.a. Il Dirigente
Ing. Roberto Piazza

Oggetto: ***“Integrazioni delle misure di cui all’Allegato “A” alla delibera 152/2017 del 21 dicembre 2017, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016”, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2024, n. 1808.” – Osservazioni RFI.***

Con Delibera ART n. 76/2024 codesta Autorità, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1808/2024, ha disposto l’avvio di un procedimento di consultazione finalizzato all’integrazione delle misure di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 152/2017.

In particolare, l’Autorità ha proposto di integrare la misura 1.1 lett. a) del suddetto Allegato A - la quale prevedeva che *“Con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, il Gestore dell’infrastruttura (di seguito: Gestore) è tenuto a specificare all’interno del Prospetto Informativo della Rete (di seguito: PIR), in sede di aggiornamento ordinario annuale, e quindi entro il 30 giugno di ogni anno: a) i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione;”* - con la seguente previsione *“, fornendo gli effettivi tempi di realizzazione degli interventi nel quinquennio, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015”*.

A tal riguardo, l’Autorità, ha concesso alle parti interessate – tra cui la scrivente Società – termine sino all’8 luglio 2024 per formulare le proprie osservazioni ed eventuali proposte.

In osservanza del suddetto termine e delle modalità indicate nell’Allegato B alla Delibera n. 76/2024, RFI formula le seguenti osservazioni e proposte di modifica alla suddetta integrazione.

Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
1.1 lett. a)	1	<i>“, fornendo gli effettivi tempi di realizzazione degli interventi nel quinquennio, con particolare</i>	<i>“, fornendo gli effettivi tempi di realizzazione degli interventi nel quinquennio, con particolare</i>	Si evidenzia come la misura posta in consultazione conduca a taluni aggravii



		<i>“riferimento a quelli cofinanziati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015”</i>	<i>“riferimento a quelli cofinanziati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 112/2015”</i>	<p>procedurali a carico di RFI, per le evidenze di seguito esposte.</p> <p>Più precisamente, si segnala come il Gestore già ottemperi alle prescrizioni di cui alla sentenza n. 1808/2024 del Consiglio di Stato <u>mettendo a disposizione di tutti i soggetti interessati le informazioni relative agli effettivi tempi di realizzazione degli interventi di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria nel quinquennio di riferimento tramite lo strumento del Piano Commerciale</u>. Invero, in tale documento vengono precisamente illustrate le specifiche tempistiche: (i) di realizzazione dei singoli interventi nell'arco del quinquennio; (ii) di effettiva operatività degli interventi stessi. Ne consegue che -ad avviso di RFI- l'interesse tutelato dalla pronuncia giurisdizionale in questione sia già effettivamente garantito, in quanto con la consultazione delle informazioni contenute nel Piano Commerciale, le IFFF acquisiscono piena conoscenza delle <i>“concrete tempistiche di realizzazione dei vari interventi, così da allineare concretamente le azioni di sviluppo delle imprese ferroviarie agli interventi previsti sulla rete”</i>.</p> <p>Ad ogni modo, si precisa che - attualmente - non esistono interventi cofinanziati dai soggetti di cui all'art. 11, comma 5, d.lgs. 112/2015, di talché - qualora dovessero essere realizzati - il GI provvederà ad informarne il mercato per il tramite dello strumento sopra richiamato.</p> <p>Ebbene, per le motivazioni espresse, si propone l'espunzione dell'inserimento proposto.</p>
--	--	--	---	---



Sebbene non strettamente oggetto della presente consultazione, si rappresenta all'Autorità l'opportunità di valutare anche un'ulteriore tematica inerente alla prima parte della misura 1.1 lett. a), della Delibera n. 152/2017.

Tale disposizione regolatoria, difatti, risale ad un periodo antecedente all'elaborazione e pubblicazione del Piano Commerciale che, come detto, è lo strumento attualmente deputato a pubblicizzare le informazioni relative ai piani di sviluppo della rete.

A fronte dell'ampliamento degli strumenti informativi di competenza del Gestore, dunque, continuare a prevedere la pubblicazione nel PIR delle informazioni di cui alla misura in questione, comporterebbe il permanere di diseconomie:

- sotto un primo profilo, una duplicazione di dati, a cui conseguono non solo maggiori oneri organizzativi in capo al Gestore, ma anche una difficoltà di consultazione da parte degli operatori del mercato, per i quali non sarebbe agevole individuare informazioni frammentate e contenute in più documenti;
- sotto un secondo profilo -tenendo conto delle due differenti tempistiche di pubblicazione del PIR e del Piano Commerciale- l'inserimento, nella prima bozza del PIR di giugno, di informazioni mutate dall'edizione del Piano Commerciale della precedente annualità e pertanto suscettibili di essere aggiornate nel breve periodo in occasione della pubblicazione del Piano Commerciale dell'annualità corrente che, come noto, avviene in esito alla consultazione con il mercato nel periodo che intercorre tra luglio e settembre.

Qualora tuttavia si ritenesse che il PIR costituisca uno strumento informativo di più immediata diffusione nei confronti del mercato ferroviario, per ovviare alle criticità sopra evidenziate, si propone di prevedere come modalità di adempimento agli oneri informativi in questione, l'inserimento di un *link* al Piano Commerciale nella versione del PIR di dicembre.

Distinti saluti,

Raffaella Marciani